

**ACCORDO ISTITUTIVO
"FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LA FILIERA DELLE
TELECOMUNICAZIONI".**

In data 20 aprile 2022 in Roma si sono incontrate Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL nonché UGL Telecomunicazioni al fine di sottoscrivere l'Accordo istitutivo del "Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni".

Premesso che:

- in occasione dell'ultimo rinnovo del CCNL TLC, avvenuto in data 12 novembre 2020, è stato definito l'Avviso comune per la costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale quale strumento di supporto alle politiche attive e passive – finanziato da imprese e lavoratori – capace di realizzare e sostenere il riequilibrio strutturale del Settore e di accompagnare le aziende nei percorsi di formazione e di riqualificazione, per rispondere al processo di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale delle imprese della Filiera in una logica "tailor made" rispetto all'erogazione in via diretta di forme di tutela analoghe;
- in data 14 aprile 2021 le Parti hanno inviato al Ministro del Lavoro la richiesta per l'attivazione del percorso orientato a favorire la piena operatività del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, nell'ambito delle attività connesse al rinnovo del CCNL TLC, tenuto conto della trasformazione digitale del lavoro in corso nella Filiera TLC;
- il Fondo di Solidarietà è uno strumento essenziale per garantire la sostenibilità occupazionale e rispondere ai profondi processi di trasformazione industriale che stanno interessando tutte le imprese della filiera, rientranti e non rientranti nel campo di applicazione CIGO/CIGS;
- il Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni è disciplinato dagli articoli 26 e seguenti del D.lgs. 148/2015 e, nel rispetto della legge, dal presente accordo e dai conseguenti decreti costitutivi;
- l'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 148 del 2015 prevede che *"Le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo"*;
- l'art. 26, comma 1 bis, del D.lgs. n. 148 del 2015 prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla predetta data che devono comunque adeguarsi a quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie, come regolate dalle disposizioni di cui al titolo I"*;
- l'art. 26, comma 10 del D.lgs. n. 148 del 2015 prevede la facoltà di istituire Fondi di solidarietà bilaterali anche in relazione a settori di attività che già rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di integrazione salariale, per le finalità previste dal comma 9 del medesimo decreto e dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, ovvero:

- a. assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
 - b. prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
 - c. contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
- l'art. 32 del D.lgs. 148 del 2015 prevede altresì che i fondi di solidarietà bilaterali possano erogare prestazioni ulteriori volte a perseguire le finalità di cui ai punti a), b), c) del punto che precede.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

- Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 1 COSTITUZIONE

1. Viene costituito, ai sensi degli artt. 26 e ss. del D.lgs. n. 148 del 2015, il Fondo Bilaterale denominato "Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni" cui possono accedere tutte le Imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.); Imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; Imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione; Imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali, siano esse rientranti e non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del d. lgs. n. 148 del 2015.
2. Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni persegue i propri fini istituzionali assicurando il pareggio di bilancio e condizioni di equilibrio economico-finanziario e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
3. Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale costituisce gestione.

Art. 2 FINALITA'

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle Imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.); Imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; Imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione; Imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali, rientranti e non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del d. lgs. n. 148 del 2015.

2. L'attivazione delle prestazioni del Fondo da parte di aziende e lavoratori è facoltativa.

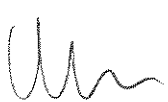
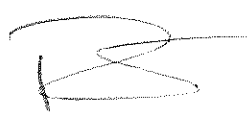
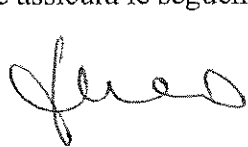
Art. 3 AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

1. Il Comitato Amministratore è composto da:
 - 4 componenti nominati da Assotelecomunicazioni –Asstel;
 - 4 componenti nominati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni;
 - da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai componenti del comitato, che devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38 del D.lgs. n. 148 del 2015, non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
3. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
4. Il Presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
5. Le deliberazioni del Comitato Amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
7. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si provvederà alla sua sostituzione per il periodo residuo con altro componente designato secondo le modalità di cui al presente articolo.
8. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.
9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Art. 4 COMPITI DEL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO

- 
1. Il Comitato Amministratore provvede alla gestione del Fondo e svolge i seguenti compiti:
 - a. predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
 - b. deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo;
 - c. fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
 - d. vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
 - e. decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
 - f. assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
- 

Art. 5 PRESTAZIONI

1. Il Fondo, in relazione alla totalità delle imprese assicura le seguenti prestazioni:
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 3

- a. finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
 - b. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
 - c. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
 - c. *bis* a condizione che non ricorrano i presupposti di capienza richiesti per l'erogazione delle prestazioni di cui alla precedente lett. c., l'Impresa potrà richiedere al Fondo l'erogazione di "prestazioni integrative aggiuntive", in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, con integrale finanziamento a carico dell'Impresa che ne usufruisce. Tali prestazioni integrative aggiuntive possono altresì integrare, in termini di importi, le prestazioni integrative di cui alla lett. c) eventualmente riconosciute;
 - d. prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
 - e. assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni, o i requisiti per l'accesso alla pensione per i lavoratori precoci;
 - f. interventi finalizzati a favorire il ricambio generazionale quali a titolo esemplificativo misure di integrazione salariale e contributiva nel caso di riduzioni stabili dell'orario di lavoro, con riduzione proporzionale della retribuzione.
2. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa il Fondo assicura, alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del d. lgs. n. 148 del 2015 ed in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del d.lgs. n. 148 del 2015, e stabilisce la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 del D.lgs. n. 148 del 2015. Le prestazioni erogate dal Fondo ai sensi del presente comma rappresentano un regime sostitutivo del regime della cassa integrazione straordinaria, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dei rispettivi regimi di contribuzione.

ART. 6 FINANZIAMENTO

1. Con riferimento alle Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del d. Lgs. 148 del 2015, il finanziamento per le prestazioni di cui all'art. 5 comma 2 avviene con:
- a. un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti;
 - b. un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.
2. Con riferimento alla totalità delle Imprese, il finanziamento per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), b) e c), avviene:
- a. per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), b) e c) con un contributo ordinario mensile dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori

- dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti;
- b. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra l'ultima retribuzione percepita ed il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione;
 - c. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione;
3. Con riferimento alla totalità delle Imprese, il finanziamento per le prestazioni di cui all'articolo 5 comma 1, lett. c.bis), d), e), ed f) è a carico di un contributo aziendale mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura.

ART. 7 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni di cui all'art. 5 potranno essere erogate solo ove sia presentata specifica istanza da parte della Società e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Con riferimento alle prestazioni integrative di quelle di cui al Titolo I del d.lgs. n. 148 del 2015, finanziate attraverso il contributo ordinario mensile e contributo addizionale, il provvedimento pubblico di concessione del trattamento costituisce elemento sufficiente per richiedere l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) e c) la cui durata ed entità, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal presente accordo, potrà ove necessario essere modulata dal Comitato Amministratore del Fondo sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno. Le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 5, comma 1, lett. c bis), d), e), f) ed in generale tutte le prestazioni per le quali è previsto un contributo straordinario (art. 6, comma 3), potranno essere sospese dal Comitato Amministratore in caso di mancata erogazione del contributo e, comunque, potranno essere modulate in riduzione del periodo con cadenza semestrale sulla base delle disponibilità del Fondo.
3. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono presentate con le modalità procedurali di cui all'articolo 30, comma 2, del d.lgs. n. 148 del 2015 ovvero non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
4. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), d) e) ed f) è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) avviene previa sottoscrizione di accordi individuali.

ART. 8 CRITERI DI PRECEDENZA PER LE PRESTAZIONI ORDINARIE

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) b) e c)., avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e) da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

ART. 9 CRITERI E MISURE DELLE PRESTAZIONI

1. In relazione alle prestazioni riconosciute alla generalità delle imprese di cui all'art. 5 comma 1, lett. a), la misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi è pari alla retribuzione contrattuale oraria/giornaliera lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore/giornate destinate alla formazione, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. La retribuzione di riferimento, sia per i lavoratori in attività che per i lavoratori sospesi da lavoro o fruitori di indennità NASpI, è quella utile ai fini del calcolo del TFR.
2. L'importo della prestazione integrativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) sarà tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'ottanta per cento (80%) della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli ultimi 12 mesi.
3. L'importo della prestazione erogata in relazione alle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) sarà tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'ottanta per cento (80%) della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento.
3. *bis* L'importo delle prestazioni erogate in relazione alle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c. *bis*) potrà essere al massimo pari al novantacinque per cento (95%) della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento.
4. L'importo della prestazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) sarà tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'ottanta per cento (80%) della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli ultimi 12 mesi e verrà erogata per un periodo massimo complessivo di dodici (12) mesi.
5. In relazione alle prestazioni riconosciute alla generalità delle imprese di cui all'art. 5 comma 1 lett. e), il Fondo eroga un trattamento mensile di sostegno del reddito, denominato "assegno straordinario", per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro ed il mese precedente quello di effettivo accesso alla pensione, incluso il periodo di finestra trimestrale ex art. 15 d.l. n. 4/2019, nel limite massimo di 60 mesi il cui valore è pari:
 - a. per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, l'importo del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 - b. per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, l'importo del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
 - c. per i lavoratori che possono conseguire la pensione per i lavoratori precoci, l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori che dichiareranno il possesso dei requisiti di cui di cui all'articolo 1, commi 199 – 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 tali da beneficiare dell'ingresso per lavoratori precoci si impegneranno altresì a presentare autonomamente domanda di certificazione dei requisiti previsti dalla norma citata all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per il tramite del datore di lavoro prima della cessazione del rapporto e comunque entro l'1 marzo o entro il 30 novembre dell'anno in cui avverrà l'esodo in modo da consentire la relativa erogazione.

Nei casi di cui al presente comma, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'assegno straordinario

è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lett. e).

6. In relazione alle prestazioni riconosciute alle generalità delle imprese di cui all'art. 5 comma 1 lett. f) la prestazione erogata dal Fondo garantirà un'integrazione salariale e/o contributiva pari al valore della retribuzione e/o contribuzione persa dal lavoratore a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.
7. L'importo della prestazione erogata alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 148 del 2015, in relazione alle ipotesi di cui di cui all'art. 5 comma 2, è pari all'importo dell'integrazione salariale come determinato dall'art. 3 del d.lgs 148 del 2015. La durata massima della prestazione è fissata nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 del d.lgs. n. 148 del 2015.
8. Con riferimento alle prestazioni finanziate da contribuzione ordinaria, tenuto conto della fase di avvio del Fondo, le Imprese potranno accedere alle prestazioni stesse nei seguenti limiti progressivi: limite di quanto effettivamente versato nel corso del primo anno di esistenza del fondo; limite dell'120% di quanto effettivamente versato a decorrere dal secondo anno di esistenza del Fondo. Le prestazioni finanziate attraverso un contributo aziendale mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura possono essere erogate dal Fondo nel limite del valore del contributo straordinario effettivamente versato. Con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, trovano applicazione le garanzie relative agli importi, alle durate e alle causali previste dall'articolo 30 comma 1 *bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015.

ART. 10 EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL FONDO

1. Il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano i principi di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

Assotelecomunicazioni - Asstel

SLC CGIL

FISTEL CISL

UILCOM UIL

UGL Telecomunicazioni